



Sent. n.459/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Tommaso Miele Presidente

Dott. Francesco Maffei Consigliere

Dott.ssa Paola Lo Giudice Primo Ref. relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80563**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti di:

- **XX** (c.f. XX) nato il XXX a X (X) e residente in X,
via X n. X, in qualità di legale rappresentante della
House Monti s.r.l.s., non costituito;

- **XX** (P.Iva X), con sede legale in X, Via X n. X
(PEC:X), in persona del legale rappresentante *pro*
tempore XX, non costituita;

con l'intervento di **Comune di Roma Capitale** (c.f.
02438750586), in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara
Battistella (c.f. BTTBBR64R55G167V) dell'Avvocatura

capitolina, elettivamente domiciliato in Roma, Via
del Tempio di Giove n. 21, PEC:
barbara.battistella@pec.comune.roma.it;

Visti l'atto introduttivo e tutti gli atti e i
documenti del giudizio;

uditi nella pubblica udienza del 2 ottobre 2025, con
l'assistenza del segretario di udienza dott. Antonio
Fucci, il relatore dott.ssa Paola Lo Giudice, il Vice
Procuratore Generale dott.ssa Marinella Colucci in
rappresentanza della Procura regionale attrice e
l'avv. Barbara Battistella per l'interveniente Roma
Capitale. Nessuno è comparso per i convenuti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 5 dicembre 2024,
depositato nella Segreteria della Sezione mediante il
sistema Giudico, la Procura regionale conveniva in
giudizio dinanzi a questa Sezione il sig.XX, in
qualità di legale rappresentante della XX., e la XX,
gestore della struttura ricettiva "XX" di Roma, per
ivi sentirli condannare al pagamento di euro
12.222,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi
legali in favore del Comune di Roma Capitale, e spese
di giudizio in favore dello Stato, per aver omesso il
riversamento a favore del Comune delle somme riscosse
a titolo di imposta di soggiorno per le annualità

2016 e 2017.

La Procura regionale rappresentava che dagli atti del procedimento penale aperto nei confronti del sig. X per il reato di cui agli artt. 81 e 314 c.p. era emerso che la struttura ricettiva XX aveva riscosso dai clienti il contributo di soggiorno nei periodi 2016 (per euro 6.429,50) e 2017 (per euro 5.792,50), per un totale di euro 12.222,00, senza riversarlo a Roma Capitale. Tale circostanza era ricavata dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni nell'ambito del giudizio penale dal responsabile delle scritture contabili della società ed era stata confermata dal Comune di Roma Capitale con nota del 12 dicembre 2023.

Sulla base di tali elementi la Procura adottava l'invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 c.g.c. nei confronti degli odierni convenuti e, non essendo pervenuta alcuna memoria, adottava l'atto di citazione in epigrafe richiamato.

La Procura affermava la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sulla fattispecie in esame e la natura di agente contabile del responsabile della struttura ricettiva, anche a seguito della novella legislativa di cui all'art. 180, d.l. n. 34/2020 (conv. in l. n. 77/2020),

richiamando precedente giurisprudenza.

La condotta in esame rappresentava una violazione degli obblighi concernenti il rapporto di servizio di natura funzionale tra l'Amministrazione e il gestore della struttura ricettiva, stante l'omesso riversamento per gli anni 2016 e 2017 di somme di spettanza del Comune, dovute a titolo di imposta di soggiorno, delle quali il gestore stesso aveva la piena disponibilità, così arrecando all'Ente un danno per euro 12.222,00.

Sussisteva altresì l'elemento soggettivo del dolo in quanto il sig. X, pur conoscendo l'obbligo di riversamento al Comune dell'imposta riscossa, aveva volontariamente omesso di comunicare e riversare tali somme. Ne conseguiva la solidale responsabilità del sig. X con la XX

La Procura precisava che, configurandosi un'ipotesi di occultamento doloso del danno a causa dell'omessa comunicazione al Comune del numero di coloro che avevano pernottato presso la struttura alberghiera, la prescrizione decorreva dalla data della richiesta di rinvio a giudizio in sede penale (13 novembre 2019) quale momento coincidente con la scoperta del pregiudizio.

2. Con atto di intervento adesivo del 20 marzo 2025

si costituiva in giudizio il Comune di Roma Capitale, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla Procura.

3. All'udienza pubblica del 10 aprile 2025, constatato il mancato rispetto dei termini previsti dagli artt. 163-bis c.p.c. e 88, comma 3, c.g.c. per la notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza al convenuto sig. X, il Presidente disponeva il rinvio della trattazione del giudizio all'udienza del 2 ottobre 2025 per il rinnovo della notifica.

4. La Procura procedeva alle notifiche nei confronti della XX (effettuata con PEC del 30 aprile 2025) e del sig. XX (effettuata tramite Unep ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 2 maggio 2025), depositando le relative relate.

5. All'udienza pubblica del 2 ottobre 2025, come da verbale, i rappresentanti della Procura attrice e del Comune interveniente si sono richiamati agli scritti versati in atti, e ne hanno ribadito le argomentazioni e conclusioni.

Terminata la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il presente giudizio ha ad oggetto un'ipotesi di responsabilità amministrativo contabile per il danno cagionato al Comune di Roma Capitale per l'omesso riversamento dell'imposta di soggiorno riscossa dal gestore di una struttura ricettiva negli anni 2016 e 2017.

2. Deve essere dichiarata la contumacia ai sensi dell'art. 93 c.g.c. del sig. XX e della XX, non costituiti nel presente giudizio benché regolarmente citati.

3. In via pregiudiziale, il Collegio ritiene di esaminare la questione, rilevabile d'ufficio, del difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice tributario in materia di omesso riversamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore di una struttura ricettiva. A tal fine è necessario richiamare sinteticamente la vigente disciplina normativa e la relativa evoluzione.

3.1. Come noto, l'art. 14, comma 16, lett. e), d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. 122/2010, ha previsto l'introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune di Roma, stabilendo che "(...). Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di

Roma può adottare le seguenti apposite misure: (...) e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno". L'imposta di soggiorno è altresì prevista dall'art. 4, d.lgs. n. 23/2011, ai sensi del quale, tra gli altri, i Comuni capoluoghi di Provincia "possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno".

Il Comune di Roma Capitale, nel dare attuazione al citato art. 14, comma 16, lett. e), d.l. n. 78/2010 ha introdotto il contributo a decorrere dal 1° gennaio 2011 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29 luglio 2010. Il relativo regolamento è stato adottato con deliberazione n. 38 del 22/23 dicembre 2010, poi oggetto di successive modifiche. Nella vigenza di tale disciplina, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e contabile, il gestore della struttura ricettiva

rivestiva il ruolo di agente contabile, con le necessarie conseguenze in tema di obblighi di rendicontazione e resa del conto giudiziale e di sussistenza della giurisdizione contabile sulla fattispecie. Secondo tale orientamento, "i soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati - sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs n. 23/2011 - della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta" (Corte dei conti, SS.RR., sent. n. 22/2016). In particolare, "il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra il Comune che ha istituito l'imposta (soggetto attivo) e colui che alloggia nella struttura ricettiva e su cui (...) essa grava (soggetto passivo). Il gestore della struttura ricettiva (o "albergatore") è pertanto del tutto estraneo al rapporto tributario, e nel silenzio della norma primaria non può assumere la funzione di «sostituto» o «responsabile d'imposta», né tale ruolo potrebbe essergli attribuito dai regolamenti comunali. Il Comune è mero destinatario delle somme

dal medesimo incassate a titolo di imposta di soggiorno. Poiché i Regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva (o «albergatore») attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente locale, tra detto soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico (...) con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato, centrale rilevanza assumendo la riscossione dell'imposta ed il suo riversamento nelle casse comunali. Rapporto di servizio pubblico nel cui ambito le attività di riscossione e di riversamento di denaro implicano la «disponibilità materiale» di denaro pubblico". Ne derivava che, poiché il maneggio di denaro pubblico genera ex se l'obbligo della resa del conto, "il gestore della struttura ricettiva (...), che per conto del Comune incassa da coloro che vi alloggiano l'imposta di soggiorno con obbligo di successivamente versarla al Comune, maneggia allora senz'altro denaro pubblico, ed è conseguentemente tenuto alla resa del conto" (Cass. civ., SS.UU., ord. n. 19654/2018).

3.2. La disciplina legislativa ha subito una significativa modifica con l'art. 180, comma 3, d.l.

n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020, che ha aggiunto al citato art. 4, d.lgs. n. 23/2011 il comma 1-ter, in base al quale "il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale". Sotto il profilo sanzionatorio, la norma richiama la disciplina di cui al d.lgs. n. 471/1997 (riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi) per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno. L'art. 5-*quiquies*, d.l. n. 146/2021 (in vigore dal 21 dicembre 2021), convertito con modificazioni dalla l. n. 215/2021, norma definita dal legislatore di interpretazione autentica, ha successivamente affermato l'applicabilità del menzionato art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011, introdotto dal d.l. n. 34/2020, anche ai casi verificatisi prima del 19

maggio 2020, data di entrata in vigore del d.l. n. 34/2020. Al riguardo la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., SS.UU., ord. n. 14028/2024) ha precisato che l'art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011 "non recava alcuna espressa indicazione o inequivoca formulazione di deroga al principio di irretroattività di cui all'art. 11 preleggi (da intendersi quale "fondamentale valore di civiltà giuridica": così, ad esempio, Corte cost. n. 145 del 2022), e non valeva, quindi, ad attribuire *ex lege* la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con riguardo ai rapporti antecedenti alla sua entrata in vigore, limitandosi conseguentemente a disporre in tal senso per l'avvenire. Il comma 1-ter dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, vigente dal 19 maggio 2020, non poteva neppure qualificarsi come norma interpretativa del preesistente comma 1, attribuendo al rapporto fra il gestore della struttura ricettiva e il Comune un significato nuovo, in base al quale il primo riveste la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, significato non rientrante tra quelli già estraibili dall'originaria formulazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, secondo quanto risultante dal diritto vivente

espresso da queste Sezioni Unite con l'ordinanza n. 19654 del 2018, che ravvisava tra il gestore ed il Comune un rapporto di servizio pubblico implicante il maneggio di denaro pubblico e quindi l'obbligo della resa del conto. L'art. 5-*quinquies* del d.l. n. 146 del 2021, (...) ha, dunque, a sua volta attribuito alla norma introdotta dal d.l. n. 34 del 2020, come convertito, una portata estranea ai significati ricavabili dal comma 1-*ter*. L'art. 5-*quinquies* del d.l. n. 146 del 2021 (in vigore dal 21 dicembre 2021) è, pertanto, norma innovativa con efficacia retroattiva, in relazione all'ambito temporale di applicabilità del comma 1-*ter*". Tale disposizione attribuisce dunque al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno anche con riguardo ai rapporti antecedenti alla data della sua entrata in vigore ma solo con effetto solo da tale data.

3.3. Pur tenendo conto di plurime pronunce, anche in sede di appello (cfr., *ex multis*, Sez. I d'appello, sent. n. 142/2025; Sez. II d'appello, sent. n. 184/2024; Sez. III d'appello, sent. n. 142/2025), confermativa della sussistenza della giurisdizione contabile sulla fattispecie in esame anche nella vigenza del nuovo quadro normativo, il Collegio

ritiene di non condividere le motivazioni, per le argomentazioni di seguito esposte.

Secondo l'orientamento già affermato da questa Sezione, e al quale il Collegio intende dare continuità (cfr., *ex multis*, Sez. giur. Lazio, sent. n. 596/2022, n. 542/2024 e n. 224/2025, da intendersi richiamate anche ai fini di integrazione della motivazione della presente sentenza), tale nuovo quadro normativo, qualificando il gestore della struttura ricettiva come responsabile di imposta, ha determinato il venir meno della qualifica di agente contabile in capo al medesimo, così superando il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile e di legittimità formato sulla base della previgente disciplina.

In forza della vigente disciplina legislativa, e in particolare dell'attribuzione del ruolo di responsabile di imposta al gestore della struttura ricettiva, quest'ultimo è divenuto parte del rapporto tributario relativo all'imposta di soggiorno, quale soggetto solidalmente obbligato al versamento dell'imposta insieme all'ospite della struttura, soggetto passivo della stessa e obbligato principale, nei confronti del quale il gestore vanta un diritto di rivalsa. Il gestore, dunque, non è più il "custode"

con obbligo di riversamento delle somme ricevute dal soggetto passivo dell'imposta, ma è divenuto soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, in quanto debitore in proprio verso l'ente impositore delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno dal soggetto passivo dell'imposta stessa. Così inquadrato il rapporto, ne consegue che "il responsabile della struttura ricettiva non è più agente contabile, ma ha assunto la qualifica di responsabile d'imposta, quale soggetto che incassa e riversa l'imposta pagata dal turista, (...), in quanto risulta essere in ogni caso incluso nel novero dei soggetti passivi dell'obbligazione tributaria (ovverosia il soggetto tenuto all'adempimento), destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposta, riconducibile ad un rapporto trilatero gestore - cliente - ente locale, di natura esclusivamente tributaria, con conseguenti ricadute in termini di giurisdizione, come anche desumibile dal richiamo alla disciplina delle sanzioni tributarie non penali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicabili in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno" (Cass. civ., sez. V, ord. n. 6142/2024). In particolare,

"l'elemento del cd. maneggio di denaro pubblico non è più configurabile in quanto il gestore della struttura alberghiera non gestisce danaro qualificabile *ab origine* come pubblico, presupposto fondamentale per acquisire la natura di agente contabile pubblico, ma è responsabile del pagamento di una imposta altrui, di cui risponde con denaro proprio, in caso di inadempimento del soggetto passivo della stessa, salvo l'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo" (Sez. giur. Lazio, sent. n. 224/2025). Dal raffronto tra la disciplina precedente e quella attuale emerge dunque "come il legislatore sia intervenuto modificando lo *status* del gestore rispetto all'imposta di soggiorno: da un ruolo ausiliario di custode del denaro pubblico incassato per conto del comune e di responsabile del versamento, strumentale all'esecuzione dell'obbligazione tributaria intercorrente tra l'ente impositore e il cliente della struttura, a quello di soggetto solidalmente obbligato al versamento dell'imposta" (Sez. giur. Lazio, sent. n. 596/2022).

Si aggiunga che, nel quadro ermeneutico complessivo, assume rilievo la giurisprudenza di legittimità in sede penale in ordine ai rapporti tra il mancato

versamento dell'imposta di soggiorno e il reato di peculato di cui all'art. 314 c.p. A tal proposito, infatti, "a partire dall'entrata in vigore della modifica normativa è (...) escluso in radice che possa ulteriormente configurarsi il delitto di peculato, posto che il denaro ancora non versato a titolo d'imposta per definizione non costituisce denaro altrui né quale soggetto giuridico onerato del tributo il gestore può essere ritenuto incaricato di pubblico servizio" (*ex multis*, Cass. pen., sez. VI, sent. n. 30227/2020).

Conclusivamente, il Collegio ritiene che con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore del richiamato art. 5-*quiquies*, d.l. n. 146/2021 debba escludersi la giurisdizione contabile in relazione all'omesso versamento all'ente impositore dell'imposta di soggiorno da parte del gestore della struttura ricettiva, rientrando la fattispecie nella giurisdizione tributaria.

3.4. Deve altresì escludersi che possa permanere la giurisdizione della Corte dei Conti sulla fattispecie in esame in applicazione del principio della *perpetuatio iurisdictionis* di cui all'art. 5 c.p.c., secondo il quale "la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo

stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo".

Al riguardo, "sia il comma 1-ter dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, sia l'art. 5-*quinquies* del d.l. n. 146 del 2021, hanno, dunque, dettato norme di natura esclusivamente sostanziale (l'una relativa alla qualificazione legale del rapporto, l'altra all'efficacia nel tempo della stessa qualificazione), con ricadute indirette sulla attribuzione della giurisdizione. Il principio della *perpetuatio iurisdictionis*, di cui è espressione l'art. 5 c.p.c., rende comunque irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi, sostanziali o processuali, e dello stato di fatto successivi alla proposizione della domanda, perseguendo l'obiettivo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base alla legge ed ai presupposti esistenti all'epoca della valida instaurazione del rapporto processuale" (Cass. civ., SS.UU., ord. n. 22963/2025).

Occorre osservare che il presente giudizio è stato instaurato con atto di citazione depositato il 5 dicembre 2024. L'art. 5-*quinquies*, d.l. n. 146/2021,

che ha esteso retroattivamente anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 il riconoscimento legale della qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva, è entrato in vigore il 21 dicembre 2021. Ne consegue che il presente giudizio instaurato successivamente all'entrata in vigore delle esaminate disposizioni e che pertanto, come già rilevato in fattispecie analoghe (cfr. Sez. giur. Lazio, sent. n. 542/2024 e n. 224/2025), non si pone una questione di *perpetuatio iurisdictionis* a favore del giudice contabile.

4. Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese, non essendosi costituiti i soggetti convenuti, né alla pronuncia sulle competenze legali dell'interveniente Roma Capitale, trattandosi di un intervento previsto dall'art. 85 c.g.c. a sostegno della posizione della Procura regionale e ammissibile in presenza di un interesse qualificato meritevole di tutela.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80563** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il

Lazio con atto di citazione del 5 dicembre 2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- dichiara la contumacia del sig. XX e della XX;
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice contabile in favore del Giudice tributario.

Nulla per le spese di giudizio.

Nulla per le competenze legali dell'interveniente Comune di Roma Capitale.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della *privacy*), e dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare

riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice della *privacy*).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 2 ottobre 2025.

L'estensore

Il Presidente

Paola Lo Giudice

Tommaso Miele

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 7 novembre 2025.

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente